

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 7 – Articolo 22 e relativa proposta emendativa)	7
Missioni valevoli nella seduta del 5 novembre 2003	3	(Sezione 8 – Articolo 23 ed annessa tabella) .	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 9 – Articolo 24)	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 10 – Articolo 25 e relativa proposta emendativa)	11
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 11 – Articolo 26 e relative proposte emendative)	12
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 12 – Articolo 27 e relative proposte emendative)	15
Disegno di legge n. 4233 ed abbinata proposta di legge n. 2967	5	(Sezione 13 – Articolo 28)	15
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	5	(Sezione 14 – Articolo 29)	16
(Sezione 2 – Articolo 17 e relative proposte emendative)	5	(Sezione 15 – Articolo 30 e relativa proposta emendativa)	16
(Sezione 3 – Articolo 18 e relative proposte emendative)	6	(Sezione 16 – Articolo 31)	17
(Sezione 4 – Articolo 19 e relative proposte emendative)	6	(Sezione 17 – Articolo 10 e relative proposte emendative)	17
(Sezione 5 – Articolo 20)	7	(Sezione 18 – Articolo 15 e relativa proposta emendativa)	19
(Sezione 6 – Articolo 21)	7	(Sezione 19 – Ordini del giorno)	20

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interrogazioni a risposta immediata	27	(Sezione 7 – Misure per prevenire gli effetti del caldo eccezionale sugli anziani)	31
(Sezione 1 – Interventi volti a realizzare la sospensione delle procedure di sfratto di aziende agricole)	27	(Sezione 8 – Riduzione di corse e servizi ferroviari con i conseguenti problemi occupazionali)	31
(Sezione 2 – Realizzazione di una « metrotranvia » a Verona)	28	Disegno di legge n. 2517 ed abbinata proposte di legge nn. 308-315-816-2088-2703-2663-2641	33
(Sezione 3 – Iniziative a tutela dei risparmiatori che hanno investito in titoli argentini)	28	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità)	33
(Sezione 4 – Ruolo del contingente italiano in Iraq)	29	Proposte di legge (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) n. 543-B	35
(Sezione 5 – Iniziative del Governo a favore del calcio professionistico)	29	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	35
(Sezione 6 – Accordo tra Alitalia, Enac e ambasciata statunitense sull'accesso alle banche dati dell'Alitalia da parte delle autorità Usa)	30	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	35
		(Sezione 3 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	35

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 5 novembre 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Russo Paolo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stuc-

chi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 novembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ZANETTIN ed altri: « Istituzione del Museo dell'arte orafa vicentina » (4455);

BOSELLI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi » (4456);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CÈ: « Indizione di un *referendum* per la ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa » (4457);

CARLI: « Istituzione del sistema museale del Carnevale » (4458);

PERLINI: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del vino "Cesanese del Piglio" » (4459).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

GARNERO SANTANCHÈ ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di tutela dei figli naturali » (4412) *Parere della I Commissione.*

XII Commissione (Affari sociali):

GAMBALE: « Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati » (4404) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive):

FOLLINI ed altri: « Riforma delle professioni intellettuali » (4308) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 31 ottobre 2003, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea MOLINARI n. 9/4257/3, RUGGERI n. 9/4257/14, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2003, FONTANINI ed altri n. 9/4257/4, accolto dal Governo

nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2003, OSTILLIO n. 9/4257/17, in parte accolto e in parte accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2003, concernenti misure finanziarie per sostenere il settore agricolo colpito da eventi calamitosi e CENNAMO ed altri n. 9/3905/15, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 maggio 2003, concernente iniziative volte ad escludere dal disavanzo degli enti locali le spese aventi carattere di eccezionalità.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 31 ottobre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione ROTUNDO n. 4/02289, pubblicata nell'Allegato B al resoconto della seduta del 19 giugno 2003, concernente le liste di attesa presso strutture sanitarie pubbliche.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 4 novembre 2003, pagina 5, seconda colonna, trentunesima riga, il nome: FINVOLA è sostituito dal seguente: FINUOLA.

DISEGNO DI LEGGE: SOSPENSIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA E DISCIPLINA DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN FERMA PREFISSATA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL CONSEGUENTE COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DI SETTORE (4233) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MINNITI ED ALTRI (2967)

(A.C. 4233 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 15.01 (*nuova formulazione*) Minniti, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al predetto articolo aggiuntivo, dopo le parole: può realizzare siano aggiunte le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

(A.C. 4233 – Sezione 2)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 17.

(Posti non coperti).

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 16 è superiore al quintuplo

dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.

2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

(Posti non coperti).

Sopprimerlo.

* 17. 2. Bricolo.

Sopprimerlo.

* 17. 3. Deiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17. *(Posti non coperti).* – 1. Per i posti eventualmente non coperti nei concorsi di cui all'articolo 16, possono essere

banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

17. 1. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(A.C. 4233 - Sezione 3)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Aumento dei posti disponibili).

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(Aumento dei posti disponibili).

Sopprimerlo.

* **18. 1.** Bricolo.

Sopprimerlo.

* **18. 2.** Deiana.

(A.C. 4233 - Sezione 4)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Perdita del grado).

1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 19.

(Perdita del grado).

Sopprimerlo.

19. 1. Bricolo.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. *(Modifica al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77).* — 1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: « 1° giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 ».

19. 01. Governo.

(Approvato).

(A.C. 4233 - Sezione 5)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO V

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE

ART. 20.

*(Modifica all'articolo 5 della legge
14 novembre 2000, n. 331).*

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: « dei militari volontari congedati senza demerito » sono sostituite dalle seguenti: « dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito ».

rito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata ».

(A.C. 4233 - Sezione 6)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 21.

*(Modifiche al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196).*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: « di grado » sono sostituite dalle seguenti: « nel servizio permanente ».

2. Nella colonna « Requisiti », alla riga corrispondente al grado di 1° caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: « grado » è sostituita dalle seguenti: « servizio permanente ».

(A.C. 4233 - Sezione 7)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 22.

(Conferimento di delega legislativa).

1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8

maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;

b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.

2. Sullo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

(Conferimento di delega legislativa).

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica.

22. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 4233 – Sezione 8)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 ED ANNESSA TABELLA C NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 23.

(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.

2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.

3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute in aumento alla consistenza di altri ruoli dello stesso personale militare non direttivo.

4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e

2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) 4.134 unità nell'anno 2005;

b) 920 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

c) 800 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Tabella C
(v. articolo 23, comma 2)

ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI

ANNO	ONERI
2005	€ 392.999.573,06
2006	€ 392.996.596,78
2007	€ 392.890.034,23
2008	€ 392.845.104,00
2009	€ 392.877.594,60
2010	€ 389.102.583,23
2011	€ 344.176.466,82
2012	€ 335.143.557,80
2013	€ 331.324.911,14
2014	€ 322.232.193,54
2015	€ 312.789.792,14
2016	€ 304.788.156,21
2017	€ 298.898.670,81
2018	€ 286.098.679,28
2019	€ 267.427.682,18
2020	€ 229.046.477,63
2021	€ 180.973.393,36

(A.C. 4233 – Sezione 9)**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 24.**

(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari).

1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.

2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

5. Fino all'anno 2020 le modalità per l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale dei volontari in ferma prefissata sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

(A.C. 4233 – Sezione 10)**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 25.**

(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa).

1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici **sono** riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *a*), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *b*),

ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.

3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 17.

4. Nei concorsi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della presente legge, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *b*) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) della medesima lettera *b*), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa).

Sopprimerlo.

25. 1. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

(A.C. 4233 – Sezione 11)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Reclutamenti straordinari).

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare:

a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;

b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(Reclutamenti straordinari).

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. *(Profilo di carriera)*. — 1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.

2. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

3. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.

4. I volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

26. 01. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. *(Transito nel ruolo sergenti)*. — 1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.

26. 010. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pisa, Pinotti, Lumia.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. *(Profilo di carriera)*. — 1. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

2. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data in entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.

3. I volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

26. 09. Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. (*Borse di studio*). — 1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata almeno triennale e che ne fanno richiesta.

26. 02. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. (*Fornitura di beni e servizi*). — 1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad affidare con trattativa privata, anche in deroga alle norme vigenti in materia, la fornitura di beni e servizi di natura tecnico-logistica a soggetti esterni, costituiti in forma di impresa o di cooperativa, che impiegano, in misura non inferiore ai due terzi del totale, personale costituito da volontari congelati senza demerito.

26. 03. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. (*Valorizzazione del servizio prestato in ferma prefissata annuale*). — 1. Il servizio prestato in ferma prefissata annuale è raddoppiato ai fini del computo della anzianità contributiva per il trattamento previdenziale.

2. Gli oneri contributivi relativi alla supervalutazione di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della difesa.

26. 04. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. (*Riorganizzazione della presenza delle caserme militari sul territorio nazionale*). — 1. Il Ministro della difesa, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla riorganizzazione e alla ridefinizione delle competenze delle caserme militari presenti sul territorio nazionale con la presenza minima di una caserma militare per ciascuna regione.

26. 07. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. (*Adeguamento delle caserme*). — 1. Il Ministro della difesa predispose, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti.

26. 08. Deiana.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. (*Adeguamento delle caserme*). — 1. Il Ministro della difesa predispose, sentite le Commissioni parlamen-

tari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

26. 05. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(A.C. 4233 – Sezione 12)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27.

(Misure straordinarie per valorizzare il servizio volontario).

1. Alle imprese che assumono con contratti di lavoro a tempo determinato i giovani che hanno terminato senza demerito la ferma prefissata nelle Forze armate, sono concessi i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. I benefici di cui al comma 1 sono prorogati di ulteriori due anni a favore delle imprese che provvedono alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27.

(Misure straordinarie per valorizzare il servizio volontario).

Sopprimerlo.

* **27. 1.** Cima, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **27. 2.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 4233 – Sezione 13)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione di determinate categorie).

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

b) articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;

e) articolo 4, commi 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;

f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

(A.C. 4233 – Sezione 14)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(Relazione al Parlamento).

1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, prospettando le eventuali esigenze per soluzioni correttive che tengano conto delle necessità di tutte le amministrazioni coinvolte ».

(A.C. 4233 – Sezione 15)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 30.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

(Copertura finanziaria).

Al comma 1, dopo la parola: riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni per l'anno 2005.

30. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 4233 – Sezione 16)**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO****ART. 31.***(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 4233 – Sezione 17)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE****ART. 10.***(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni dell'arco alpino).*

1. Al fine di accrescere il numero degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, questi ultimi sono destinati, nei limiti delle esigenze organiche e qualora lo richiedano, prioritariamente in unità alpine, fatte salve le esigenze operative e funzionali dell'Esercito.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI
LEGGE****ART. 10.***(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni dell'arco alpino).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10. *(Incentivi addizionali per favorire nelle regioni dell'arco alpino il recluta-*

mento volontario di personale da destinare al Comando truppe alpine e disposizioni per la formazione delle unità da questo dipendenti). – 1. Al fine di accrescere il numero degli aspiranti soldati volontari in ferma annuale tra i giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme e disposizioni derogatorie al regime generale previsto per la destinazione, il trattamento e la remunerazione dei militari in ferma volontaria annuale.

2. Nell'elaborazione del decreto legislativo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giovani provenienti dalle regioni dell'arco alpino svolgano il proprio servizio militare inquadrati in unità appartenenti al Comando truppe alpine, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, all'interno della propria regione di provenienza;

b) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, godano di emolumenti superiori fino alla misura del 30 per cento in più rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale per i militari della stessa categoria;

c) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, possano usufruire di almeno due pernotti settimanali presso il proprio domicilio, fatte salve le esigenze operative connesse ad eventuali rischieramenti all'estero dei reparti di appartenenza;

d) prevedere, infine, dopo la cessazione del loro servizio, l'inserimento dei militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, già incorporati presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e

comunali delle regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.

3. Nei reparti dipendenti dal Comando truppe alpine, il 75 per cento dei posti disponibili nella categoria dei volontari in ferma annuale viene assegnato dando precedenza alle domande di arruolamento inoltrate dai giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino.

4. Per la copertura del restante 25 per cento, e comunque della parte riservata ai giovani provenienti dalle regioni dell'arco alpino che fosse rimasta scoperta, si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai giovani residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.

10. 1. Bricolo, Caparini, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi, Zanetta, Collè.

Al comma 1, sostituire le parole: regioni dell'arco alpino, con le seguenti: zone tipiche di reclutamento alpino.

Dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali unità dovranno essere dislocate preferibilmente nelle medesime zone.

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: regioni dell'arco alpino, con le seguenti: zone tipiche di reclutamento alpino.

10. 3. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Qualora il numero dei volontari provenienti dalle regioni dell'arco alpino si riveli insufficiente a colmare almeno il 50 per cento degli organici delle unità dipendenti dal Comando truppe alpine entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare entro i sei mesi successivi un decreto legislativo contenente norme e disposizioni derogatorie al regime generale

previsto per la destinazione, il trattamento e la remunerazione dei militari in ferma volontaria annuale.

3. Nell'elaborazione del decreto legislativo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giovani provenienti dalle regioni dell'arco alpino svolgano il proprio servizio militare inquadrati in unità appartenenti al Comando truppe alpine, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, all'interno della propria regione di provenienza;

b) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, godano di emolumenti superiori fino alla misura del 30 per cento in più rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale per i militari della stessa categoria;

c) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, possano usufruire di ulteriori benefici non monetari, fatte salve le esigenze operative connesse ad eventuali rischieramenti all'estero dei reparti di appartenenza;

d) prevedere, infine, dopo la cessazione del loro servizio, l'inserimento dei militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, già incorporati presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.

10. 2. Bricolo, Caparini, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. *(Incentivi per favorire il reclutamento nelle truppe alpine)*. — 1. Ai volontari di cui alla presente legge che hanno svolto il servizio nelle truppe alpine è rilasciato, all'atto del congedo, un attestato di merito del servizio prestato.

2. Sulla base di accordi stipulati con le regioni sedi di enti e reparti alpini, l'attestato di cui al comma 1 consente, nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio, il libero e gratuito accesso a musei, spettacoli, cinema, teatri e avvenimenti sportivi, in tutti gli impianti situati nella regione.

10. 01. Ruzzante, Angioni, Minniti, Pinnotti, Lumia, Pisa, Luongo.

(A.C. 4233 — Sezione 18)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Trattamento economico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrispo-

sta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Alloggi di servizio).

1. Il Ministro della difesa, anche ricorrendo a finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, può realizzare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare, secondo le modalità previste dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, e del relativo regolamento di attuazione.

15. 01. *(Ulteriore formulazione)* Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinnotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(Approvato)

(A.C. 4233 – Sezione 19)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la contrazione degli organici dell'esercito, che procederà di pari passo con la sua professionalizzazione, è destinata a ridurre i presidi territoriali della forza armata, al punto che non è possibile escludere che alcune regioni vengano completamente private di una presenza militare stanziata sul proprio territorio;

il radicamento territoriale di alcune specialità dell'esercito, in primo luogo del Corpo degli alpini, ha un particolare valore sociale da cui consegue l'opportunità di conservare almeno un presidio di tale specialità in ciascuna delle regioni dell'arco alpino,

impegna il Governo

a mantenere almeno una caserma dipendente dal Comando truppe alpine in ciascuna regione dell'arco alpino ed in particolare in Lombardia, che delle regioni appartenenti all'arco alpino è quella avente la popolazione residente più numerosa.

9/4233/1. Sergio Rossi.

La Camera,

premessi che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale ren-

dendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché ai volontari che hanno svolto il servizio nelle truppe alpine, sia rilasciato all'atto del congedo un attestato di merito del servizio prestato che, sulla base di accordi stipulati con le regioni sedi di enti e reparti alpini, consenta nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio il libero e gratuito accesso a musei, spettacoli, cinema, teatri e avvenimenti sportivi, in tutti gli impianti situati nella regione.

9/4233/2. Olivieri, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché ai volontari, qualunque sia la ferma contratta, sia comunque corrisposto il trattamento economico in forma stipendiale.

9/4233/3. Rotundo, Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo.

La Camera,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché nessun militare prima del compimento del diciottesimo anno di età sia impegnato in attività operative o che comunque comportino l'uso delle armi.

9/4233/4. Ruzzante, Minniti, Pisa, Pinotti, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

La Camera,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari;

le nostre Forze armate sono spesso chiamate a sostenere, nella mutata realtà internazionale, impegni di assoluto rilievo al di fuori dei confini nazionali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della difesa, provveda alla formazione dei volontari anche sulle politiche di pace al fine di rendere patrimonio comune di

quanti svolgono il servizio militare volontario i contenuti dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica.

9/4233/5. (*Ulteriore formulazione*). Pisa, Pinotti, Ruzzante, Minniti, Lumia, Lucidi, Angioni.

La Camera,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché al termine del servizio prestato nella ferma volontaria prefissata sia corrisposto un premio di fine ferma il cui importo netto è determinato moltiplicando per il numero dei mesi di servizio prestato un terzo del trattamento stipendiale mensile spettante al volontario in servizio permanente.

9/4233/6. Angioni, Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

La Camera,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a

migliorare le condizioni dei volontari, che non interferisca però con i programmi di reclutamento di corpi dello Stato che non fanno uso delle armi e la cui funzione è determinante ai fini della protezione civile e della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, primo fra questi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché il reclutamento nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia escluso dalla riserva di posti previsti per i volontari che hanno svolto la ferma annuale e la successiva ferma quadriennale.

9/4233/7. Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

La Camera,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari;

dal nuovo quadro normativo deriveranno riflessi anche nei programmi di adesione al servizio nazionale civile volontario,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di salvaguardare il valore e il significato del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i criteri e le modalità di accesso agli istituti previsti per valorizzare il servizio prestato;

b) eliminare elementi di esclusione e le limitazioni correlate nella preesistente legislazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza;

c) stabilire le condizioni di reciprocità nella valutazione del servizio volontariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.

9/4233/8. Pinotti, Minniti, Ruzzante, Pisa, Angioni, Lumia, Lucidi, Luongo, Rotundo.

La Camera,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della difesa, anche ricorrendo a finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizzi, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

9/4233/9. Luongo, Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Angioni, Lucidi, Lumia, Rotundo.

La Camera,

premessi che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della difesa predisponga, sentite le Commissioni parlamentari competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

9/4233/10. Lumia, Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Angioni, Lucidi, Luongo, Rotundo.

La Camera,

premessi che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della difesa, di concerto

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisca annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea, a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze Armate di durata almeno triennale e che ne fanno richiesta.

9/4233/11. Lucidi, Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo.

La Camera,

premessi che:

ragioni di carattere geopolitico e sociale spingono nella direzione della più rapida trasformazione in senso professionale delle Forze armate italiane;

esiste, in particolare, l'esigenza di disporre di un nucleo di unità altamente addestrate e facilmente rischierabili all'estero ed integrabili nelle coalizioni multinazionali chiamate a mantenere la pace o ristabilire l'ordine internazionale;

l'impiego dello strumento militare nazionale all'estero, tuttavia, ancorché doveroso in alcuni casi, in presenza di aggressioni armate e di fronte a palesi violazioni dei diritti dell'uomo, non esaurisce il novero delle missioni affidate alle Forze armate;

esiste tuttora anche un'esigenza di difesa del territorio nazionale fortemente avvertita, seppure nei confronti di minacce e fattori di rischio del tutto diversi rispetto a quelli del passato, in special modo il terrorismo internazionale e i flussi migratori clandestini diretti verso le frontiere marittime e terrestri italiane, fenomeni tra l'altro potenzialmente collegati tra loro,

impegna il Governo

ad utilizzare le Forze armate italiane interamente professionalizzate per assicu-

rare anche la difesa del territorio e delle frontiere nazionali rispetto alle nuove minacce rappresentate dalle infiltrazioni del terrorismo internazionale e dai flussi migratori illegali.

9/4233/**12**. Rizzi.

La Camera,

premessi che:

è necessario predisporre meccanismi di incentivazione del reclutamento volontario basati sulla garanzia dell'impiego futuro per i soldati cessati dal servizio, in particolare prevedendo riserve di posti in loro favore nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce Rossa;

la perpetuazione di questo meccanismo potrebbe produrre nel tempo effetti negativi, tanto sotto il profilo della riduzione delle opportunità lavorative a disposizione dei cittadini che non abbiano optato per la prestazione del servizio militare volontario, quanto sotto il profilo delle caratteristiche che avranno a regime gli organici delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, all'interno dei quali finiranno per prevalere quantitativamente le componenti provenienti dalle Forze armate e dalle regioni a più basso reddito pro-capite del Paese,

impegna il Governo

ad abbandonare il sistema delle riserve di posti delineato dall'articolo 16 del disegno di legge in esame, ripristinando quello attualmente vigente, non appena verranno raggiunti i traguardi prefissati per il reclutamento del personale volontario, in esito alle valutazioni sul conseguimento degli stessi previsti dall'articolo 29.

9/4233/**13**. Luciano Dussin.

La Camera,

premessi che:

è importante preservare le tradizioni, il radicamento territoriale e le specificità delle truppe alpine, i cui appartenenti tendono a costituire una comunità e danno vita ad organizzazioni che garantiscono importanti apporti alla protezione civile al verificarsi di gravi calamità naturali sul territorio nazionale;

la preoccupante crisi dei reclutamenti volontari tra i giovani provenienti dalle zone tipiche di reclutamento alpino, ove non arrestata, porterà rapidamente allo snaturamento dell'identità stessa del Corpo degli alpini,

impegna il Governo

ad integrare le dotazioni organiche delle unità dipendenti dal Comando truppe alpine assegnandovi in priorità i giovani volontari provenienti dalle zone tipiche di reclutamento alpino;

a mettere allo studio fin d'ora tutte le misure di incentivazione straordinarie giudicate indispensabili per incrementare i reclutamenti volontari tra i giovani delle regioni dell'arco alpino;

a considerare la possibilità di destinare i giovani provenienti dalle zone tipiche di reclutamento alpino in unità dipendenti dal Comando truppe alpine situate quanto più possibile in prossimità al proprio domicilio.

9/4233/**14**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Caparini, Olivieri.

La Camera,

premessi che:

la necessaria attività di razionalizzazione della struttura territoriale delle Forze armate ha comportato una contrazione dei presidi territoriali posti sui territori alpini e prealpini;

sussiste il rischio della graduale riduzione a poche unità delle tradizionali caserme degli alpini, da sempre punto di riferimento delle popolazioni residenti oltre che antichi presidi dello storico corpo delle « penne nere » e nuclei collaudati di importanti attività di protezione civile e di salvaguardia del territorio;

l'Associazione nazionale alpini, che conta migliaia di iscritti su tutto il territorio nazionale, da sempre impegnata in innumerevoli opere di volontariato, pluridecorata per meriti civili, chiede il mantenimento di almeno un presidio in ciascuna delle regioni dell'arco alpino,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di incrementare la presenza di reparti alpini nelle regioni dell'arco alpino ed in particolare in Lombardia, regione che, per antiche tradizioni alpine, per l'elevato numero di iscritti all'Associazione nazionale alpini, per densità di popolazione, reclama in modo particolare tale richiesta.

9/4233/15. (*Ulteriore formulazione*) Jannone, Arnoldi, Fontana, Scherini, Galvagno.

La Camera,

premessi che:

in futuro per accedere alle Forze dell'ordine si dovrà effettuare almeno un anno di servizio volontario nelle Forze armate;

i militari, dopo le varie ferme e rafferme, potrebbero transitare nell'amministrazione pubblica avendo priorità d'accesso e riserve di posti,

impegna il Governo

nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, a proporre alle regioni stesse, nel rispetto della loro competenza, la possibilità che

nei concorsi per le polizie locali si dia una riserva di posti ai militari in ferma breve o prefissata.

9/4233/16. Ascierto, Saia, Alboni.

La Camera,

premessi che:

l'altezza media delle donne italiane è ampiamente inferiore ad un metro e sessantacinque centimetri;

per evitare discriminazioni della stragrande maggioranza delle ragazze interessate al mondo militare, della polizia, dei carabinieri, della Guardia di finanza, delle guardie carcerarie, delle guardie forestali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei regolamenti e nelle norme attuative, di portare il requisito dell'altezza minima per l'arruolamento delle donne di truppa, di graduate, di sottufficiali ed ufficiali ad un metro e sessantuno centimetri.

9/4233/17. Romele, Ricciuti.

La Camera,

constatata con soddisfazione la presenza all'interno dell'articolo 4 del disegno di in esame di rigidi prerequisiti per accedere al reclutamento ed, in particolare, l'esplicita menzione al primo posto del possesso della cittadinanza italiana;

ribadita l'inopportunità di creare nel nostro Paese unità e reparti composti da militari stranieri extracomunitari, che a differenza di quanto si verifica in Francia e Gran Bretagna sorgerebbero in Italia privi di qualunque tradizione e, verosimilmente, al solo scopo di colmare lacune di organico;

sottolineando altresì i condizionamenti sul piano operativo che la scelta di reclutare volontari stranieri privi di qualsiasi connessione culturale con l'Italia po-

trebbe implicare nel momento in cui le unità delle Forze armate italiane venissero impiegate all'estero in missioni di mantenimento della pace,

impegna il Governo

a rinunciare ad ogni iniziativa che possa contemplare il ricorso della difesa italiana al reclutamento di volontari sprovvisti della cittadinanza italiana fatti salvi i casi previsti dal disegno di legge in esame.

9/4233/**18**. Bricolo.

La Camera,

premesso che:

la riorganizzazione delle forze armate a seguito della abolizione della leva obbligatoria determinerà la riorganizzazione delle strutture logistiche e delle caserme su tutto il territorio nazionale;

il ridimensionamento del numero dei militari di leva già nel corso di questi anni ha costituito la ragione principale di una serie di razionalizzazioni che hanno

portato alla soppressione di CAR (centro addestramento reclute) e di caserme militari;

viene ipotizzata la chiusura della caserma del 91° battaglione Lucania a Potenza;

si tratterebbe di una scelta ingiustificata essendo l'unico presidio militare presente in Basilicata;

il Parlamento nella scorsa legislatura aveva approvato una risoluzione che impegnava il Governo a realizzare 5 nuove caserme militari nel Mezzogiorno e di cui una in Basilicata

impegna il Governo

a scongiurare la soppressione della caserma del 91° Battaglione Lucania e ad assicurare il suo funzionamento operativo nel quadro di riorganizzazione complessivo delle strutture militari sul territorio nazionale.

9/4233/**19**. Molinari, Blasi, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Interventi volti a realizzare la sospensione delle procedure di sfratto di aziende agricole)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

un'ordinanza del tribunale di Grosseto del 21 agosto 2003 ha accolto, in via cautelare e in attesa del giudizio di merito, la richiesta della società proprietaria di rilascio dell'azienda agricola di Castiglioncello Bandini, in comune di Cinigiano, da parte della cooperativa agricola *Eughenia*;

da quattro anni e mezzo la cooperativa conduce un progetto di valorizzazione dell'azienda e del borgo omonimo, in via di progressivo spopolamento, con il sostegno del territorio e delle amministrazioni locali;

la cooperativa è stata immessa nel possesso dell'azienda con un contratto di affitto triennale e un compromesso di compravendita, che prevedeva l'intervento dell'Ismea (*ex* Cassa per la formazione della proprietà contadina);

per motivi indipendenti dalla volontà della cooperativa, l'erogazione di tale finanziamento è stato deliberato, così come è avvenuto per molte altre aziende italiane, successivamente alla scadenza del compromesso;

per tutelare gli investimenti già profusi, i posti di lavoro dei soci e dei dipendenti, gli animali allevati e i miglioramenti apportati all'azienda, la coopera-

tiva ha intrapreso un'azione legale volta al riconoscimento della natura agraria dell'affitto e della sua durata quindicennale, in merito al quale pende un giudizio presso la Corte di Cassazione;

la cooperativa ha costantemente dimostrato la volontà di non abbandonare gli impegni progettuali pubblicamente assunti, anche coinvolgendo altri *partner*, che permetterebbero di affrontare una maggiorazione del prezzo per addivenire ad una soluzione transattiva;

in seguito a una mozione (n. 550, prot. 1936/2104.4 del 28 febbraio 2003), votata all'unanimità dal consiglio regionale della Toscana, la presidenza della giunta regionale della Toscana ha costituito un tavolo di trattativa, cui la società proprietaria ha aderito il 2 luglio 2003 e che è tuttora attivo;

un comitato di solidarietà, promosso da associazioni agricole, ambientaliste e sindacali, si è già impegnato a intraprendere azioni di mobilitazione a sostegno della cooperativa *Eughenia*;

un appello è stato rivolto al prefetto di Grosseto, al fine di scongiurare l'intervento della forza pubblica in un'eventuale esecuzione dell'ordine di sfratto e per adoperarsi per un buon esito di una soluzione transattiva —:

cosa il Governo intenda fare rispetto alla possibilità di riordino del sistema fondiario, nella direzione di garantire a

giovani e contadini il diritto alla terra a prezzi socialmente equi e sostenibili dal punto di vista produttivo, e se non intenda intervenire con urgenza nelle situazioni che rischiano concretamente di vedere realizzati sfratti o abbandono di terreni da parte di aziende contadine, che hanno contratti di uso di varia natura, con misure di « sospensione delle procedure di sfratto » del tipo di quelle che si fanno per gli affitti delle abitazioni civili. (3-02827)

(4 novembre 2003)

(Sezione 2 – Realizzazione di una « metrotranvia » a Verona)

ANNA MARIA LEONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

è prevista a Verona la realizzazione di un'opera pubblica di superficie, la cosiddetta « metrotranvia »;

attraverso questo sistema di trasporto pubblico si può invertire l'attuale situazione di paralisi del traffico cittadino, destinata altrimenti a peggiorare, con grave danno alla salute dei cittadini, oltre che al patrimonio artistico e monumentale della città;

la legge n. 211 del 1992 prevede finanziamenti per il trasporto pubblico su sede fissa;

il comune di Verona ha presentato istanza di finanziamento per la costruzione della tramvia nel 1994;

per la realizzazione della prima linea, da San Michele alla stazione di Porta Nuova (cosiddetta « tramvia est-ovest »), è stato assegnato un primo finanziamento, di circa 120 miliardi di vecchie lire, con delibera del Cipe;

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento a questo primo finanziamento, ha approvato i progetti ed impegnato le risorse;

il comune di Verona ha presentato un altro progetto inerente una seconda linea (cosiddetta « tramvia nord-sud »), cui il Cipe ha assegnato risorse per oltre 170 miliardi di vecchie lire;

anche il secondo progetto è stato approvato e sono state impegnate, nel 2002, le relative risorse da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il comune di Verona ha chiesto, al ministero di cui sopra, all'inizio del 2003 una rimodulazione dell'intero intervento —:

quale sia lo stato attuale della procedura e quali siano le iniziative che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti intenda adottare in merito. (3-02828)

(4 novembre 2003)

(Sezione 3 – Iniziative a tutela dei risparmiatori che hanno investito in titoli argentini)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gravissimo è stato il danno arrecato a centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori italiani (per un totale di oltre 14 miliardi di euro) dal mancato rimborso dei *bond* argentini a partire dalla crisi del 2001;

è da considerare il ruolo esercitato dal sistema bancario nel suo complesso,

che, a prescindere dal rischio-Paese, ovviamente non prevedibile né evitabile, ha consentito il collocamento di tale titoli ad una platea di piccoli risparmiatori, forse non sufficientemente consci del rischio che stavano correndo investendo in titoli di Stato di un Paese emergente come l'Argentina;

devastante è la prospettiva, per i risparmiatori, di vedersi rimborsati a mala pena il 25 per cento del capitale investito;

vi è il pericolo che, durante la fase di ristrutturazione del debito estero argentino, possa essere prevista una corsia privilegiata per le grandi istituzioni bancarie mondiali, a discapito dei piccoli risparmiatori;

la Lega Nord Padania ha presentato una proposta emendativa per istituire un fondo di solidarietà a favore dei piccoli risparmiatori italiani travolti dal *crack* argentino —:

quali iniziative il Governo intenda adottare, sia in sede internazionale che in sede nazionale, per cercare di limitare il danno subito da centinaia di migliaia di famiglie di questo Paese. (3-02829)

(4 novembre 2003)

(Sezione 4 – Ruolo del contingente italiano in Iraq)

BULGARELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in Iraq gli scontri armati non sono cessati. Tra le truppe della coalizione, le vittime della « pace » hanno già abbondantemente superato quelle della fase che ha portato alla deposizione del Governo di Saddam Hussein: le vittime nella coalizione sono salite a 434, di cui 378 americani, il numero di feriti statunitensi è di 2149, per non parlare degli oltre seimila rimpatriati per « ragioni di salute »;

gli attacchi da parte della guerriglia irachena sono aumentati, settimana dopo settimana, sino ad arrivare a circa trenta al giorno, e la spirale di violenza non sembra ancora aver raggiunto l'apice;

come dimostrano inequivocabilmente ed inesorabilmente le crude cifre, la guerra in Iraq è, quindi, lungi dall'essere conclusa e i *media* di tutto il mondo iniziano a paragonare l'Iraq al Vietnam;

è stato detto che il contingente italiano in Iraq veniva inviato in una missione di pace, ma, secondo gli interroganti, nelle attuali condizioni, questa missione appare impraticabile ed è, quindi, venuto meno il senso della presenza italiana in questo contesto —:

se non ritenga di dover ritirare urgentemente le nostre truppe. (3-02830)

(4 novembre 2003)

(Sezione 5 – Iniziative del Governo a favore del calcio professionistico)

MILANA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

sul cosiddetto decreto « salva - calcio » (decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 si profila il rischio di due diverse procedure da parte della Commissione europea: una del Commissario per la concorrenza, Mario Monti, relativa all'indagine per sospetta violazione delle norme in materia di aiuti di stato, e l'altra, per contrarietà alla direttiva europea sulla contabilità aziendale, per iniziativa del Commissario al mercato interno, fiscalità e unione doganale, Frits Bolkestein;

la notizia sta creando forte allarme nel mondo sportivo, anche perché i benefici previsti dal provvedimento potrebbero essere sospesi già dalle prossime settimane, con la decisione formale dell'apertura dell'inchiesta;

già durante il dibattito presso le Camere l'opposizione aveva fortemente contestato queste disposizioni e voci critiche si erano sollevate anche fuori dal Parlamento, dal presidente della Ferrari e vicepresidente onorario del Bologna calcio, Luca Cordero di Montezemolo, al fiscalista Victor Uckmar —:

quali iniziative siano allo studio e quali provvedimenti il Governo intenda conseguentemente assumere a tutela del mondo del calcio professionistico. (3-02831)

(4 novembre 2003)

(Sezione 6 – Accordo tra Alitalia, Enac e ambasciata statunitense sull'accesso alle banche dati dell'Alitalia da parte delle autorità Usa)

FOLENA, INNOCENTI, RUZZANTE, FUMAGALLI, CRUCIANELLI, LEONI, LOLLI, PANATTONI, MAGNOLFI, MUSSI, SASSO, CHIAROMONTE, GRILLINI, MONTECCHI, GRANDI, BENVENUTO, SCIACCA, ZUNINO, BOVA, RANIERI, GIULIETTI, DI SERIO D'ANTONA, MOTTA, PINOTTI, SANDI, SINISCALCHI, GRIGNAFFINI, NIGRA, MARTELLA, MARONE, CALZOLAIO, BONITO, GAMBINI, CAZZARO, CAPITELLI, ADDUCE, ZANOTTI, MAURANDI, DIANA, GIACCO, DUCA, TOCCI, PREDÀ, OTTONE, ANGIONI, MELANDRI, TRUPIA, ROTUNDO, CRISCI, BORRELLI, MARIOTTI, ROSIELLO, CENNAMO, GASPERONI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Per sapere — premesso che:

a quanto si apprende dagli organi di stampa, il giorno 15 ottobre 2003 l'Alitalia e l'Enac avrebbero firmato un'intesa con l'ambasciata degli Stati Uniti in Italia,

riguardo l'accesso alle banche dati della compagnia di bandiera da parte delle autorità americane;

secondo tale accordo, il *Custom board security* americano potrà avere accesso alla banca dati della compagnia italiana e, in un primo tempo, per ragioni tecniche, le autorità americane potranno accedere all'intera banca dati dell'Alitalia, in attesa di rendere operativo un criterio che permetta di selezionare solo i dati relativi ai passeggeri diretti negli Stati Uniti;

tra i dati accessibili alle autorità statunitensi vi sarebbero, oltre alle generalità, il numero telefonico di casa, l'*e-mail*, la data di prenotazione e del viaggio, il nome dell'agenzia di viaggio, tutte le informazioni sul biglietto (data di emissione, tipo di biglietto ed altre), l'indirizzo del titolare della carta di credito, l'indicazione del numero dei bagagli, imprecise informazioni «sensibili per la sicurezza» e tutte le eventuali modifiche intervenute nel tempo a tali dati;

contro le richieste degli Usa, in difesa del diritto alla *privacy* dei cittadini europei, si è espresso il Parlamento europeo con la risoluzione 0429 del 2003;

già nel marzo del 2003 il caso aveva suscitato l'allarme da parte dell'Autorità italiana garante per la protezione dei dati personali, la quale, nell'apprendere gli sviluppi della vicenda, ha dichiarato di non essere stata consultata e di riservarsi di esaminare la coerenza dell'accordo con la legislazione italiana e comunitaria, nonché con la citata risoluzione del Parlamento europeo;

nella medesima dichiarazione, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali sottolinea, inoltre, che «in materia sono in corso a Washington negoziati tra il Commissario europeo Bolkenstein ed il responsabile del *Department of homeland security*, Tom Ridge, per individuare garanzie adeguate che soddisfino insieme

le esigenze di sicurezza e la tutela dei diritti dei cittadini» —:

quali misure intenda adottare il Governo al fine di tutelare la *privacy* dei passeggeri italiani e, in particolare, se il Governo non intenda adoperarsi affinché sia annullato l'accordo intervenuto tra Alitalia, Enac e ambasciata statunitense di cui in premessa o, quanto meno, affinché sia sospeso per permettere un accurato esame da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. (3-02832)

(4 novembre 2003)

(Sezione 7 — Misure per prevenire gli effetti del caldo eccezionale sugli anziani)

CAMINITI. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

secondo un'indagine effettuata dall'Istituto superiore di sanità, sarebbero oltre 7.600 gli ultrasessantacinquenni deceduti per effetto del caldo eccezionale verificatosi nell'estate 2003 nel nostro Paese;

tutto questo è certamente dipeso da circostanze climatiche eccezionali, che hanno provocato gli effetti più pesanti, soprattutto, nei centri medio-grandi del Nord, evidentemente meno attrezzati a fronteggiare lunghi periodi di caldo torrido;

è possibile, anzi probabile, che siamo di fronte ad un processo di cambiamento profondo del clima, per cui sono da attendersi altre estati molto calde ed è, quindi, opportuno, tra l'altro, attrezzare diffusamente le strutture sanitarie pubbliche con impianti di climatizzazione —:

quali misure si siano adottate e si intendano adottare per prevenire il ripetersi in futuro di eventi negativi come quelli verificatisi nell'estate 2003. (3-02826)

(4 novembre 2003)

(Sezione 8 — Riduzione di corse e servizi ferroviari con i conseguenti problemi occupazionali)

ANEDDA, PEZZELLA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA.— *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

Trenitalia s.p.a., società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha deciso la dismissione di 57 vagoni letto di vecchia generazione, senza prevederne la sostituzione, e, come risulta dal nuovo prospetto organizzativo, ha fissato i nuovi orari, che comporteranno la perdita di 13.000 corse e la soppressione di 21 servizi;

l'operazione comporterà un esubero strutturale di circa 168 lavoratori nella *Compagnie des wagon lits*, società appaltatrice a livello nazionale dei servizi vagoni letto di proprietà delle Ferrovie dello Stato;

la grave decisione di Trenitalia s.p.a. avrà negative ripercussioni non solo sulla

situazione occupazionale, per la quale sono già previste delle agitazioni sindacali, ma anche e soprattutto nei confronti di quei passeggeri, che, per comodità o per necessità, non fruiscono di altri mezzi di trasporto pubblico, se non quello ferroviario;

comunque, le aziende del gruppo Ferrovie dello Stato, nello stesso bacino di utenza dell'accompagnamento notte *wagon lits*, espletano servizi similari a quelli oggetto di dismissione, come la scorta sulle vetture cuccette, con l'impiego di personale stagionale e/o a tempo determinato;

dunque, coesistono società, con esubero di personale non ricollocabile e senza possibilità di utilizzare ammortizzatori sociali, e il gruppo Ferrovie dello Stato, che, per sopperire a carenza di organico, assume personale stagionale e temporaneo, che potrebbe essere diversamente collocato —:

se i ministri interrogati siano a conoscenza di tale anomala situazione e quali misure intendano adottare a tutela sia dei passeggeri che dei lavoratori a rischio.

(3-02833)

(4 novembre 2003)

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI NONCHÉ PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI E DI DIVORZIO (2517) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MAZZUCA; MAZZUCA; MOLINARI; MARIO PEPE ED ALTRI; CASTAGNETTI ED ALTRI; TANZILLI ED ALTRI; FINOCCHIARO ED ALTRI (308-315-816-2088-2703-2663-2641)

(A.C. 2517 ed abb. — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame abolisce il tribunale per i minorenni, sostituendolo con sezioni specializzate presso i tribunali ordinari, che non avranno competenza esclusiva in materia minorile, in quanto ai giudici assegnati a queste sezioni potranno essere « devoluti anche altri affari civili »;

la scomparsa dal collegio giudicante, al momento del giudizio, del giudice esperto in materia minorile comporterà il venire meno nella discussione in camera di consiglio della integrazione dei saperi giuridici con quelli medici, psicologici e sociologici; integrazione che consente di compiere una valutazione completa ed appropriata della situazione del minore;

potranno verificarsi valutazioni della situazione del minore affidate a meri criteri giuridici e quindi inadeguate ad una effettiva tutela della famiglia e del minore nel caso concreto;

i tribunali per i minorenni, secondo costante interpretazione della Corte Costi-

tuzionale (in particolare attraverso le sentenze n. 25 del 1964, nn. 16 e 17 del 1981, e n. 222 del 1983), costituiscono, nell'attuale definizione normativa, attuazione del principio fissato nel secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione, per il quale la Repubblica « protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo »;

il provvedimento in esame viola pertanto il secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 1. Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Pisciocchio, Rizzo, Intini, Zanella, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Battaglia, Capitelli, Fanfani, Iannuzzi, Bindi, Annunziata, Ruta, Pisapia, Maura Cosutta, Mazzuca Poggiolini, Buemi, Cento.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame abolisce il tribunale per i minorenni, sostituendolo con sezioni specializzate presso i tribunali ordinari che non avranno competenza

esclusiva in materia minorile, ma che aggiungeranno questa alla competenza ordinaria;

i tribunali minorili, giudici specializzati con competenza esclusiva, sono stati, in ragione di ciò definiti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 222 del 1983 « certamente strumento di protezione dell'infanzia e della gioventù », nonché esercitante « una precisa funzione di garanzia dello sviluppo della personalità dell'adolescente »; ancora la sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1989 ha stabilito che « l'interesse costituzionalmente garantito alla tutela dei minori... porta ad annoverare il tribunale per i minorenni fra quegli istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento... », ed aggiunge che « l'indagine sulla personalità del minore reclama giudici specializzati forniti di capacità tecniche particolari »;

le disposizioni del provvedimento riguardanti la competenza non esclusiva, nonché una dislocazione territoriale che non garantisce un uguale trattamento giurisdizionale fra i cittadini minorenni anche in ragione della limitazione di organico e della disparità di carico di lavoro che si produrrà tra sezioni specializzate presso i tribunali e presso le corti d'appello, violano il precetto di cui all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 2. Castagnetti, Violante, Boato, Giordano, Pisicchio, Intini, Zanella, Fanfani, Bindi, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Battaglia, Capitelli, Iannuzzi, Annunziata, Ruta, Pisapia, Maura Cossutta, Mazzuca Poggiolini, Buemi, Cento.

PROPOSTA DI LEGGE: BONITO ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DELLA CAMERA E MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (543-B)

(A.C. 543-B - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 543-B - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.3 Lucchese, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 543-B - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 2.

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Il dipendente pubblico *part-time* che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro

tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: cinque anni.

Conseguentemente, al comma, 3, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: cinque anni.

2. 1. Grillini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

2. 2. Grillini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: purché non con le seguenti: anche.

2. 3. Lucchese.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

